



COMUNE DI CATANIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 Raccolta

Emessa il 13 / 07 / 2023

N. Protocollo Generale del

OGGETTO: Provvedimento contingibile e urgente in materia di Tutela della Sicurezza Urbana e Decoro del territorio comunale (D.L. 20.02.2017, n. 14).

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Prot. 301100 del 13/07/2023.

IL DIRETTORE
Avv. Stefano Sorbino
f.to

.....

SEGRETERIA GENERALE

Pervenuta il 13/07/2023

Visto:

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____ del mese
di _____ anno _____, ad
istanza del Sindaco di Catania, io sottoscritto messo
comunale dichiaro di avere notificato e dato copia della
presente Ordinanza a

_____ e ciò per

averne legale scienza e per ogni effetto di Legge,
consegnandola a mani di:

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO: Provvedimento contingibile ed urgente in materia di Tutela della Sicurezza Urbana e Decoro del territorio comunale (D.L. 20.02.2017, n. 14).

IL SINDACO

VISTI:

- a) Le Ordinanze Sindacali n.89 del 4.7.2018 e n.170 del 28.12.2018, aventi ad oggetto *“Provvedimento contingibile e urgente in materia di Tutela della Sicurezza Urbana”*, con validità, rispettivamente, fino al 31.12.2018 e fino al 31.3.2019 e l’Ordinanza Sindacale n.5 del 23.2.2022, avente ad oggetto *“Provvedimento contingibile e urgente in materia di Tutela della Sicurezza Urbana e Decoro del territorio comunale”*, con validità fino al 31.8.2022;
- b) l’Art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 nella parte testuale, modificata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n.48, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità d’interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ...”*;

CONSIDERATO CHE:

- a) le situazioni di degrado urbano e i problemi igienico-sanitari nelle aree del centro storico e in altre aree centrali della città – che hanno motivato l’adozione delle Ordinanze Sindacali n.89 del 4.7.2018, n.170 del 28.12.2018 e n.5 del 23.2.2022 – sono ancora persistenti e si sono attenuate solo durante la vigenza delle predette ordinanze, in virtù della costante azione preventiva e repressiva posta in essere dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine;
- b) nonostante gli interventi della Polizia Municipale, di concerto con le altre forze dell’ordine, tesi a far rispettare l’ordine pubblico ed il decoro urbano in osservanza delle previsioni legislative e regolamentari, risultano ancora presenti, soprattutto nel centro storico cittadino, fenomeni che contrastano col decoro e la vivibilità urbana e che si concretizzano: a) nell’occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi sui gradini, sui sagrati delle Chiese, sui piedistalli delle statue, sul suolo pubblico, su pavimentazione di edifici ovvero nell’utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco); b) nello stazionare nelle aree del centro storico e, comunque, interessate dal fenomeno della movida, consumando bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati, emettendo schiamazzi e creando molestia ai residenti e agli altri astanti; c) nell’imbrattare e deturpare di immobili, monumenti e arredi urbani;
- c) tali condotte, oltre che contrarie al pubblico decoro, costituiscono di fatto un nocumento alla vivibilità urbana nel suo complesso e un impedimento alla accessibilità per gli altri cittadini ed utilizzatori di spazi pubblici e privati quali arredi urbani, gradini di accesso, soglie, sagrati delle Chiese e quant’altro, con pregiudizio della libera fruibilità da parte di tutti o dei legittimi proprietari;
- d) tali fenomeni, avvenendo prevalentemente nelle aree del centro storico, costituiscono anche un danno all’immagine della città e suscitano la percezione di insicurezza e di incuria della città stessa, in forte contrasto con le iniziative di valorizzazione della vocazione turistica della città e del patrimonio storico, culturale ed architettonico intraprese e sostenute dall’Amministrazione Comunale;
- e) tali condotte tendono a produrre danni all’ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti ed un maggiore imbrattamento del suolo e degli edifici, tale da dover ricorrere sovente ad interventi straordinari di pulizia o riqualificazione urbana coi relativi costi a carico della collettività, onde evitare un pregiudizio alla salute, all’igiene, ed alla fruibilità degli spazi pubblici;

- f)** le condotte di cui sopra, che si verificano anche in orario notturno ed in forma sempre più massiccia, determinano anche una seria turbativa alla tranquillità ed al riposo dei residenti;
- g)** i fenomeni sopra descritti hanno richiesto plurimi interventi da parte delle Autorità preposte alla pubblica sicurezza, interventi volti a ripristinare condizioni minime di vivibilità urbana, di riposo e di tranquillità dei residenti e che hanno riscontrato un limite nella carenza di specifiche disposizioni volte a determinare e sanzionare le condotte comportanti degrado del territorio;
- h)** è in corso di approvazione il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e, pertanto, si rende necessario adottare un nuovo provvedimento contingibile e urgente per contrastare detti fenomeni.

VISTI:

- a)** la Legge 24.11.1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29.7.1982, n. 571;
- b)** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- c)** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, nella parte testuale modificata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n.48, contenente disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;

ATTESO CHE la repressione dei comportamenti indicati in premessa si inserisce nel quadro della normativa di fonte legislativa, la quale presenta elementi nuovi rispetto alle possibilità d'intervento previste dai vigenti regolamenti comunali, attuando in tal modo il requisito della contingibilità;

RITENUTO, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, di adottare opportuni provvedimenti aderenti alla normativa sopravvenuta (D.L. 20.2.2017, n. 14), nei termini di cui alla presente ordinanza,

ORDINA

1. È fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici e nelle private dimore, di essere causa di turbamento e pregiudizio dell'ordinata e civile convivenza, recare disagio o essere motivo di indecenza;
2. è fatto divieto a chiunque di sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, sui sagrati delle Chiese, sui gradini dei piedistalli della statue e dei monumenti, sulle soglie, sulle pavimentazioni, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, purché attestanti su area pubblica o soggetta al pubblico transito, sugli spazi verdi, sugli arredi urbani. Il divieto di sedersi di cui alla presente ordinanza non si applica sulle panchine e nelle aree dei pubblici esercizi o aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;
3. è fatto divieto a chiunque di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati e, comunque, di emettere schiamazzi o creare molesta ai residenti e agli altri astanti;
4. è fatto divieto a chiunque di detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbani.

Con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisca la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e con le modalità stabilite dalla Legge 24.11.1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);
- i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;

- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è, comunque, tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n.689, è disposto, altresì, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29.7.1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
- l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre l'allontanamento del trasgressore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze della stazione ferroviaria nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, così come prescritto dagli artt. 9 e 10 del D.L. 20.2.2017, n.14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n.48, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, ove ne ricorrano le condizioni.

Al Corpo di Polizia Municipale di Catania, in via prioritaria, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Catania, dando atto che esso produce effetti fino al **31 dicembre 2023**.

Copia della presente ordinanza viene, inoltre, inviata a:

- Questura di Catania;
- Polfer;
- Polaria;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Corpo di Polizia Locale di Catania.

Catania,

IL SINDACO
f.to *Avv. Enrico Trantino*